

COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia COSENZA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato alla delibera del Consiglio
Comunale n. 19 del 23 aprile 1994

COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la
determinazione delle tariffe
- Art. 4 Categorie delle localita'
- Art. 5 Tipologia e quantita' degli impianti
pubblicitari
- Art. 6 Piano generale degli impianti
- Art. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi
pubblicitari
- Art. 8 Limitazioni e divieti
- Art. 9 Pubblicita' effettuata su spazi ed aree
comunali

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 10 Oggetto
- Art. 11 Soggetto passivo
- Art. 12 Modalita' di applicazione dell'imposta
- Art. 13 Tariffe
- Art. 14 Affissioni dirette
- Art. 15 Dichiarazione
- Art. 16 Pagamento dell'imposta
- Art. 17 Rimborsi
- Art. 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva
dell'imposta
- Art. 19 Riduzioni dell'imposta
- Art. 20 Esenzioni dall'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 21 Oggetto
- Art. 22 Superficie degli impianti
- Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 Modalita' delle pubbliche affissioni
- Art. 25 Riduzioni del diritto
- Art. 26 Esenzioni dal diritto
- Art. 27 Pagamento del diritto

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 28 Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 29 Sanzioni amministrative
- Art. 30 Gestione del Servizio
- Art. 31 Norme finali
- Art. 32 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Terravecchia sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 1433 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' classificato nella classe V (quinta).

Art. 4

Tipologia e quantita' degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantita' degli impianti pubblicitari:

Tipologie: Tabelloni e riquadri murali.

Quantita': Piazza del Popolo (n. 1 tabellone mq. 2x1);
Scuole elementari (n. 1 tabellone mq. 4x2);
Ambulatorio medico (n. 1 tabellone mq. 2x1);
Largo S. Leonardo (n. 1 tabellone mq. 2x2);
Piazzetta Amodeo (n. 1 tabellone mq. 2x2);
Bivio SS 108 (n. 1 tabellone mq. 2x2);
Cimitero (n. 1 tabellone mq. 2x2);
Casa popolari (n. 1 tabellone mq. 2x2);
Largo S. Cataldo (n. 1 tabellone mq. 2x2);
Riquadri murali Via Santa Venere (muro strada provinciale) mq. 10x2.

Impianti pubblici:

- a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica: idem di cui alla voce quantita'.

- b) destinati ad affissioni di natura commerciale:
Tutti tranne Tabellone posizione al Cimitero.
- c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:
Via Santa Venere (muro Strada Provinciale).

Art. 5

Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 la realizzazione del piano generale degli impianti e' affidata all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 6

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente e' comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovra' essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovra' essere attestata la disponibilita' di questi.

L'ufficio tecnico comunale riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

Art. 7

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicita' sonora dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 9,00.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicita' sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicita' effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicita' effettuata mediante striscioni posti

trasversalmente alle vie o piazze e' consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 8

Pubblicita' effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonche' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9

Oggetto

L'imposta sulla pubblicita' si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 10

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicita' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

Art. 11

Modalita' di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta e' calcolata sulla base della superficie complessiva

risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 12 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 13 Affissioni dirette

Il Comune di Terravecchia stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 20 (venti) per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicita' prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs: 507/1993.

Art. 14 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicita', che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento.

Art. 15

Pagamento dell'imposta

L'imposta e' dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento o per eccesso se e' superiore.

Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 16

Rimborsi

Il contribuente puo' chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 17

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 18

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

- a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 19

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni e' di esclusiva competenza comunale; esso e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del

Comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 21

Superficie degli impianti

Il Comune di Terravecchia, con popolazione al 31.12.1992 di n. 1433 abitanti, e' tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 17 (diciassette), (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadrati 17,5 pari a 25 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100.

Art. 22

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicita'.

La tariffa del diritto e' applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

Art. 23

Modalita' delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne da' tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente puo' annullare la richiesta di

affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la meta' del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne da' tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 24

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 25

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il

- parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 26
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalita' previste all'art. 9 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicita'.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27
Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla meta' se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 28
Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta

giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, puo' essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 29

Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso puo' essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 30

Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.11.1978.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 1994.